



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Atto N. 2129/2026

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO DEL TIGULLIO. APPROVAZIONE DEI PIANI ESECUTIVI 2026 DEI COMUNI DI CASARZA LIGURE, CASTIGLIONE CHIAVARESE, LAVAGNA, MONEGLIA, PORTOFINO, RAPALLO E ZOAGLI.

In data 20/07/2026 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Decreto della Sindaca metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante *“Norme in materia ambientale”*, che prevede la gestione dei rifiuti urbani organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal piano regionale e l'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da parte dell'Autorità d'Ambito;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”* in base al quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi;

Dato atto che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamati:

- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

gestione integrata dei rifiuti” – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (*“Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”*) – ed in particolare:

- l'art. 14 il quale dispone, tra l'altro, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti che:
 - la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre Province liguri;
 - la Città Metropolitana provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 44, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni, alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano;
 - le province organizzano i servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, sulla base di uno specifico Piano d'area;
- l'art. 15 che individua Regione Liguria quale Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
 - a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, che attribuisce alla Città Metropolitana la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- il Piano Metropolitano in materia di ciclo dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Direzione Ambiente n. 31/2018 del 18 Luglio 2018, recante, tra l'altro, definizione del Bacino della fascia costiera del Tigullio occidentale, centrale ed orientale, quale area ottimale d'ambito costituita dai Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Zoagli;
- il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regione Liguria n. 14 del 25/03/2015 e successivamente aggiornato per il periodo 2021–2026 con



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

delibera del Consiglio regionale n.11 del 19 luglio 2022;

- la Legge Regionale 29 giugno 2023, n. 13 recante "*Istituzione dell'Agenzia Regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)*" e ss.mm.ii.;

Viste:

- le Deliberazioni del Consiglio Metropolitano nn. 23/2022 e 24/2022 del 21/09/2022 con le quali la Città Metropolitana di Genova ha adottato le relazioni, relative a ciascun bacino, di cui all'articolo 34, comma 20, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ha disposto di individuare, sulla base dei vigenti strumenti di pianificazione nazionali, regionali e metropolitani, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel bacino del Tigullio, il ricorso al mercato con gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. 50/2016;
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36/2022, avente ad oggetto "*Modifica delle Delibere del Consiglio Metropolitano n. 23 e 24 del 21.09.2022 in merito alla durata dell'appalto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante e nel Bacino del Tigullio*", con la quale si è proceduto a modificare le suddette deliberazioni, provvedendo, in particolare, a modificare in 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni la durata dell'affidamento in appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti di che trattasi;
- la Determinazione Dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 che ha disposto di aggiudicare il Lotto 1 per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio - CIG 9449859E54 CUP D19I22001060004, all'operatore economico Aprica S.p.A.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1089 del 15/05/2023 che ha dato atto che l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto: 'ID. 4548 - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio e per il Bacino del Golfo Paradiso e Valli del Levante - Lotto n. 1 servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Bacino del Tigullio (10 Comuni: Casarza Ligure; Castiglione Chiavarese; Chiavari; Lavagna; Moneglia; Portofino; Rapallo; Santa Margherita Ligure; Sestri Levante; Zoagli)', disposta con Determinazione dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 a favore di Aprica S.p.A., è efficace, a seguito di conclusione con esito positivo le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e di qualificazione, previsti dall'articolo 80 e dall'articolo 83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Premesso che:

- in data 19/12/2023 le Parti hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto e che il contratto ha durata pari a 5 anni;
- il servizio è stato regolarmente avviato in data 01 febbraio 2024;

Considerate:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- la Determinazione dirigenziale n. 2352 del 19/10/2022 della Segreteria e Direzione Generale della Città Metropolitana di Genova con cui è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Dott. Agostino Ramella, Direttore della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'affidamento in oggetto;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 23/07/2024 con cui il RUP ha provveduto a nominare l'Ing. Emanuele Borgia, legale rappresentante e Direttore tecnico della Smart Engineering S.r.l. (P.IVA 04788690750), quale Direttore Esecuzione del Contratto (DEC) per il contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino del Tigullio a partire dal 1° agosto 2024;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 34, comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) allegato al Contratto di Servizio, il Gestore è tenuto a presentare a Città Metropolitana proposta di revisione di Piano Esecutivo per ogni Comune servito almeno una volta l'anno, entro il 30 settembre di ogni anno, a valere sull'annualità successiva;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 205/17, il quale *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Visto, l'allegato A alla deliberazione ARERA 015/2021/R/RIF, *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF) e, in particolare:

- l'art. 35, avente ad oggetto *“Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto”*, il quale prevede che *“[...] Il gestore della raccolta e trasporto predispone un Programma delle attività di raccolta e trasporto, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada/via della gestione e su base giornaliera, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività e la frazione di rifiuto oggetto di raccolta, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni [...]”*;
- l'art. 37, avente ad oggetto *“Tempo di recupero del servizio di raccolta e trasporto non effettuato puntualmente”*, il quale prevede che *“Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2 è il tempo entro cui il servizio deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio. [...]”*;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- l'art. 42, avente ad oggetto *“Obblighi in materia di continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade”*, il quale prevede che *“Il gestore dello spazzamento e del lavaggio delle strade predispone un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio, da cui sia possibile evincere, per ciascuna strada e area mercatale, la data e la fascia oraria prevista per lo svolgimento dell'attività, consentendo l'individuazione dei servizi espletati puntualmente rispetto a quelli pianificati, anche ai fini della registrazione delle interruzioni [...]”*;
- l'art. 44, avente ad oggetto *“Tempo di recupero del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade non effettuato puntualmente”*, il quale prevede che *“Il tempo di recupero del servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto riportato nel Programma delle attività di spazzamento e lavaggio di cui all'Articolo 42.1 è il tempo entro cui il servizio non effettuato puntualmente deve essere comunque effettuato al fine di non generare un'interruzione del servizio. [...]”*;

Considerato che il Gestore affidatario del servizio Aprica S.p.A. in data 24/12/2025 ha provveduto a trasmettere in visione per le vie brevi a Città Metropolitana di Genova le proposte di Piano Esecutivo per i Comuni del Bacino del Tigullio, formalizzando tale condivisione attraverso la trasmissione a mezzo PEC in data 18/02/2026 con note assunte al protocollo di Città Metropolitana n. 10310, 10312, 10313, 10314, 10315, 10317, 10318, 10320, 10321, 10322;

Considerato che Città Metropolitana di Genova ha provveduto a condurre un'attività di analisi delle proposte ricevute insieme al DEC, al fine di verificare la loro rispondenza dei dati e delle informazioni in essi contenuti rispetto a quanto previsto da contratto di servizio, provvedimenti regolatori di settore, nonché il recepimento delle richieste formulate dalle amministrazioni comunali in merito alle modalità di svolgimento dei servizi;

Preso atto delle segnalazioni formulate da Città Metropolitana di Genova e DEC:

- per il Comune di Casarza Ligure trasmesse con nota prot. n. 19722 del 31/03/2026;
- per il Comune di Castiglione Chiavarese trasmesse con nota prot. n. 19718 del 31/03/2026;
- per il Comune di Lavagna trasmesse con nota prot. n. 20036 del 02/04/2026;
- per il Comune di Moneglia trasmesse con nota prot. n. 16303 del 17/03/2026;
- per il Comune di Portofino trasmesse con nota prot. n. 21270 del 08/04/2026;
- per il Comune di Rapallo trasmesse con nota prot. n. 22754 del 15/04/2026;
- per il Comune di Zoagli trasmesse con nota prot. n. 21275 del 08/04/2026;

Rilevato che, in esito delle segnalazioni soprarichiamate e dai Comuni interessati, il Gestore affidatario del servizio ha provveduto a trasmettere le versioni aggiornate dei Piani Esecutivi, completi dei relativi allegati, per il 2026 con note assunte al protocollo di Città Metropolitana:

- n. 22988 del 16/04/2026 per il Comune di Casarza Ligure;
- n. 24838 del 23/04/2026 per il Comune di Castiglione Chiavarese;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- n. 22994 del 16/04/2026 per il Comune di Lavagna;
- n. 19643 del 31/03/2026 per il Comune di Moneglia;
- n. 22986 del 16/04/2026 per il Comune di Portofino;
- n. 24814 del 23/04/2026 per il Comune di Rapallo;
- n. 29572 del 14/05/2026 per il Comune di Zoagli;

Considerate inoltre le note assunte al protocollo di Città Metropolitana n. 10462, n. 10463, n. 10464 e n. 10466 del 19/02/2026 con cui il DEC ha trasmesso alcune prime precisazioni alle versioni dei Piani Esecutivi inviati dal Gestore;

Tenuto conto della comunicazione trasmessa in data 25/11/2025 dal Comune di Castiglione Chiavarese e recepita in medesima data col protocollo di Città Metropolitana n. 70830, con cui venivano riepilogate alcune modifiche da effettuare per migliorare la pianificazione operativa del servizio e che avrebbero dovuto trovare collocazione nella versione aggiornata del Piano Esecutivo relativo all'anno 2026;

Viste le ultime versioni dei Piani Esecutivi e i relativi allegati dei Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo e Zoagli, elaborate a seguito di ulteriori richieste di modifica e integrazione avanzate da Città Metropolitana, dai Comuni e dal DEC, e trasmesse dal Gestore con note assunte al protocollo di Città Metropolitana:

- n. 44151 del 16/07/2026 per il Comune di Casarza Ligure;
- n. 44152 del 16/07/2026 per il Comune di Castiglione Chiavarese;
- n. 30752 del 20/05/2026 per il Comune di Lavagna;
- n. 44150 del 16/07/2026 per il Comune di Moneglia;
- n. 30803 del 22/05/2026 per il Comune di Portofino;
- n. 44135 del 16/07/2026 per il Comune di Rapallo;
- n. 44153 del 16/07/2026 per il Comune di Zoagli;

Preso atto del programma di manutenzione per il Bacino del Tigullio per l'annualità 2026, trasmesso con nota assunta al protocollo di Città Metropolitana n. 44435 del 17/07/2026;

Valutato che, in esito all'attività di analisi dei documenti presentati, suddetti Piani Esecutivi risultano di massima coerenti rispetto alle previsioni contrattuali per quanto riguarda i servizi base;

Considerato, inoltre, che gli stessi documenti presentati, ad eccezione di quanto sotto riportato, risultano genericamente coerenti con la delibera ARERA 15/2022/R/RIF, ed in particolare con quanto previsto all'articolo 35.2 in merito al "*programma delle attività di raccolta e trasporto*", e all'articolo 42.1 in merito al "*programma delle attività di spazzamento e lavaggio*", nonché con i rispettivi tempi di recupero previsti all'articolo 37.2 e 44.2;

Verificato che il PE presentato per i comuni di Moneglia e di Portofino, nell'ambito del programma delle attività di raccolta e trasporto, riporta erroneamente per la raccolta di prossimità un tempo di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

recupero pari a 72 ore anche per il periodo estivo, anziché prevedere un tempo di recupero per la raccolta dei rifiuti organici in tale stagione non superiore a 24 ore;

Rilevato che l'approvazione dei Piani Esecutivi non costituisce validazione dei PEF ai sensi delle Deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Dott. Agostino Ramella attesta di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1 comma 42 Legge 190/2012, nonché del PTPCT 2024-2026 della Città Metropolitana di Genova;

Considerato che non sono pervenute segnalazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi che comportino l'astensione ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, con riferimento a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ivi compreso il responsabile del procedimento;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

per i motivi specificati in premessa che devono ritenersi integralmente richiamati:

- 1) di **approvare** i documenti presentati per i Comuni di Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo e Zoagli appartenenti al Bacino del Tigullio, da Aprica S.p.A. – ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto di servizio citato in premessa – e denominati “*Piani Esecutivi 2026*” (comprendente 24 file rappresentati dai Piani Esecutivi e dai relativi allegati), parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto della prescrizione di seguito riportata:
 - a. qualora le tempistiche per l'effettuazione delle attività di recupero di ciascuno dei servizi eventualmente non resi nei tempi programmati, proposte da Aprica S.p.A. e presenti nei documenti di cui al punto 1), risultino non coerenti con le tempistiche indicate agli artt. 37 e 44 della Delibera ARERA 15/2022/R/rif, Aprica S.p.A. dovrà comunque garantire il rispetto di quanto indicato da ARERA e non diminuire il numero di passaggi indicati dai rispettivi Piani Esecutivi;
- 2) di **dare atto** che i documenti di cui al punto 1) sono agli atti e disponibili presso la Direzione Ambiente di questa Amministrazione;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

- 3) di **pubblicare** i documenti di cui al punto 1) sul Portale Ambiente di Città Metropolitana di Genova al sito internet <https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/>;
- 4) di **trasmettere** il presente atto:
- a. ad Aprica S.p.A.
 - b. ai Comuni del Bacino del Tigullio interessati.
- 5) di **trasmettere** il presente atto, comprendente il “*Programma delle attività di raccolta e trasporto*” e il “*Programma delle attività di spazzamento e lavaggio*” ad ARLIR per le proprie eventuali ulteriori approvazioni di competenza.

Si precisa che la presente approvazione non costituisce validazione dei PEF ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e ss.mm.ii.

Modalità e termini di impugnazione

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**